

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CAPIZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) PERSANO

Seduta del 28/04/2025

FATTO

Nel presente procedimento, la parte ricorrente afferma quanto segue:

- di aver concluso in data 30/10/2018 un contratto di cessione del quinto della pensione (n. *6016) con l'intermediario, per un capitale lordo mutuato di € 37.200,00 da rimborsare in 120 rate mensili da € 310,00 ciascuna;
- il finanziamento veniva estinto anticipatamente con decorrenza in data 21/12/2022, dopo il pagamento di 48 rate;
- in relazione a detto contratto, il cliente ha maturato il diritto alla restituzione degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata, per complessivi € 2.157,42;
- in data 04/12/2024 esperiva infruttuosamente reclamo.

Il ricorrente chiede, dunque, all'Arbitro di voler accertare il proprio diritto ad ottenere il rimborso dell'importo complessivo di € 2.157,42, somma così calcolata:

- Commissioni in favore di intermediario *pro quota*:
 $\text{€ } 4.749,05 \text{ (totale)} / 120 \text{ (totale rate)} \times 72 \text{ (rate con scadenza oltre la data di estinzione)} = \text{€ } 2.849,43$ – già rimborsate in Conteggio estintivo: € 1.808,01 = € 1.041,42
- Commissioni di distribuzione *pro quota*: $\text{€ } 1.860,00 \text{ (totale)} / 120 \text{ (totale rate)} \times 72 \text{ (rate con scadenza oltre la data di estinzione)} = \text{€ } 1.116,00$.

Infine, chiede il riconoscimento degli interessi al tasso legale, dal giorno dell'estinzione a quello del rimborso.

L'intermediario, per contro, nelle proprie controdeduzioni, chiede il rigetto del ricorso affermando quanto segue:

- in via principale, afferma che il cliente ha sottoscritto quietanza liberatoria con la quale ha dato atto di aver ricevuto il rimborso della quota non goduta delle commissioni ripetibili, calcolata secondo le previsioni contrattuali, di rinunciare alla corresponsione di somme di denaro ulteriori a quelle già rimborsate e di rilasciare *"la più ampia quietanza"* non avendo null'altro a che pretendere nei confronti dell'intermediario per effetto della estinzione anticipata;
- in via subordinata, invece, sostiene che il contratto riporta in modo chiaro ed inequivocabile le condizioni contrattuali, indicando in modo dettagliato i costi connessi e precisando le voci di costo ripetibili e non ripetibili in caso di estinzione anticipata;
- di aver provveduto a detrarre, ai fini del rilascio del conteggio del residuo debito, la quota degli interessi non maturati e dei costi ripetibili calcolati secondo il criterio della curva degli interessi del piano di ammortamento del contratto di finanziamento;
- in particolare, ha rimborsato quanto dovuto a titolo di quota non goduta in relazione alle Commissioni S*, indicate in contratto come ripetibili;
- le commissioni di distribuzione costituiscono costi non ripetibili in quanto costi di terzi, relativi a servizi accessori non obbligatori per ottenere il credito e, pertanto, non rientranti nella definizione di costo totale del credito; inoltre, l'intero importo è stato versato all'intermediario del credito.

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio attiene alla restituzione delle commissioni e oneri non maturati e non riconosciuti al cliente in sede di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione.

Tale restituzione è prevista dall'art. 125-sexies TUB, norma la cui natura imperativa, quindi non derogabile dalle parti, è stata a più riprese affermata dall'ABF (cfr., tra le moltissime, la decisione del Collegio di Coordinamento n. 10035/2016).

Con riferimento alla norma richiamata, i Collegi avevano adottato un costante indirizzo interpretativo in materia di rimborsabilità secondo il criterio proporzionale *ratione temporis* degli oneri che maturano nel corso dell'ammortamento del finanziamento (c.d. *recurring*) e della non rimborsabilità dei costi *up-front*, in quanto volti a retribuire attività che si esauriscono nella fase genetica del rapporto.

Tale orientamento è stato successivamente superato in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia, 11/09/2019 causa C-383/18. In tale sentenza la Corte aveva affermato che *"occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore"*.

A seguito di tale sentenza, nella Decisione n. 26525/2019, il Collegio di Coordinamento aveva enunciato il seguente articolato principio di diritto:

- *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up-front".*
- *"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".*

-

Con la legge n. 106 del 23/07/2021 di conversione del D.L. n. 73/2021 (pubblicata sulla G.U. n. 176 del 24.07.2021 ed entrata in vigore il successivo 25.7.2021), è stato riformulato il testo dell'art. 125-sexies TUB.

La medesima legge di conversione prevede quale criterio temporale che: *"Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti"*.

Sulla portata di tale intervento normativo, è intervenuto con la decisione n. 21676/2021 il Collegio di Coordinamento, esprimendo il principio di diritto secondo cui: *"in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo [25/7/2021], deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up-front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014"*.

Successivamente, con ordinanza del 02.11.2021, il Tribunale di Torino ha sollevato, con riferimento agli artt. 3, 11 e 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla CGUE con la sentenza "Lexitor" dell'11 settembre 2019, questione di costituzionalità dell'art. 11-octies, comma 2, del D.L. 25.05.2021, n. 73, convertito in legge 23.07.2021, n.106, nella parte in cui, prevedendo che ai contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 si applichino le *"disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti"*, ha limitato ai contratti conclusi successivamente il principio di rimborsabilità di tutti costi compresi nel costo totale del credito.

Con sentenza n. 263 del 22.12.2022, la Corte Costituzionale, accogliendo parzialmente la questione di costituzionalità, ha dichiarato l'illegittimità, con riferimento agli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., della disposizione censurata nella parte in cui, attraverso il richiamo recettizio delle disposizioni secondarie menzionate, aveva inteso, con riferimento ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, circoscrivere la riducibilità dei costi ai soli oneri *recurring*.

Il che è stato ritenuto contrario all'art. 125-sexies, comma 1, del TUB, che anche nella sua vecchia formulazione consentiva invece, in virtù della Direttiva alla quale aveva dato conforme attuazione (e di cui la sentenza Lexitor aveva fornito la esatta interpretazione), di garantire al consumatore, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, il diritto a

ottenere il rimborso di tutti i costi compresi nella nozione del costo totale del credito, ivi inclusi cioè i costi *up-front*, come pure aveva riconosciuto il Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario con la decisione n. 26525 del 2019.

Stando così le cose, non può più dubitarsi che, alla luce della sentenza della Consulta, per tutti i ricorsi proposti ai sensi dell'art. 125-sexies TUB valga il principio di ripetibilità di tutti i costi, siano essi ricorrenti siano essi istantanei.

Si deve, dunque, stabilire se il criterio di calcolo dei costi da ridurre, regolato solo pro futuro dall'art. 11-octies, comma 2, del D.l. n. 73/2021, possa in qualche modo influenzare la disciplina e la sorte dei contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, o se questi siano soggetti, quanto al metodo di rimborsabilità, ai criteri che il Collegio di Coordinamento aveva enunciato con la citata decisione n. 26525 del 2019 (o ad altri criteri), allorquando il quadro normativo non disponeva di alcuna specifica regola al riguardo.

Come è noto, il "vecchio" art. 125-sexies TUB, come del resto l'art. 16, par.1, della Direttiva 2008/48/CE, non contemplava il metodo per il calcolo dei costi da rimborsare, ma si limitava a sancire il principio che tutti i costi dovessero essere ridotti (secondo una regola di proporzionalità). Per contro, il nuovo art. 125-sexies TUB stabilisce, al comma 2, che *"i contratti devono indicare in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato"* e che, *"ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato"*.

Ora, posto che la nuova disciplina è dichiaratamente irretroattiva, pare evidente che essa non sia applicabile ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, per i quali deve dunque aversi riguardo – in difetto di precise scelte negoziali – al quadro normativo esistente all'epoca in cui furono conclusi (*lex contractus*), prescindendo dunque dal fatto che delle conseguenze della loro estinzione anticipata debba decidersi adesso, in presenza di un quadro normativo mutato.

In sostanza, le norme di riferimento sono le medesime che vigevano all'epoca in cui fu emessa la decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, i cui principi vanno perciò ribaditi e applicati anche nel caso di specie.

Si deve evidenziare, peraltro, che in data 2 agosto 2023 è stato convertito in legge il D.L. 13 giugno 2023 n. 69 (decreto "Salva infrazioni"), che apporta la seguente modifica all'art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106: *«All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Nel rispetto del diritto dell'unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato"»*.

Successivamente, il 10 agosto 2023 è stato pubblicato il c.d. Decreto "Omnibus" (D.L. 10 agosto, n. 104, art. 27) con il quale è stata apportata una modifica alla legge di conversione del c.d. Decreto "Salva Infrazioni" (D.L. n. 69/2023). Tale decreto elimina la previsione per cui, se non diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato.

Il testo dell'art. 27 attualmente vigente è il seguente: *«Estinzione anticipate dei contratti di credito al consumo All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: "Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte".»*

Il Parlamento ha approvato il disegno di legge di conversione del Decreto "Omnibus", senza apportare modifiche all'art. 27 come sopra riportato. La legge di conversione n. 136 del 09/10/2023 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 236 di pari data.

Il richiamato intervento normativo ha confermato, dunque, la piena applicabilità al caso di specie dei principi espressi nella richiamata decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento.

Ciò premesso, in via pregiudiziale, l'intermediario chiede che il ricorso venga rigettato, avendo il cliente sottoscritto quietanza liberatoria e dichiarato di aver già ricevuto tutto quanto dovuto con rinuncia ad ulteriori pretese.

Il cliente non ha espressamente preso posizione su tali deduzioni.

Secondo le posizioni condivise dai Collegi, anzitutto, le quietanze liberatorie possono essere reputate quali rinunce o transazioni solo se rilasciate contestualmente o in seguito all'estinzione del finanziamento, in quanto solo in quel momento diviene attuale il diritto alle restituzioni degli oneri non maturati.

La quietanza in esame riporta la data del 01/01/2023.

La liberatoria è dunque successiva rispetto all'emissione del conteggio estintivo (datato 28/12/2022), e all'estinzione del finanziamento (31/12/2022).

Ciò premesso, i Collegi hanno affrontato la tematica delle quietanze di pagamento rilasciate dalla clientela in occasione dell'estinzione anticipata dei finanziamenti, in ordine al rimborso della quota non maturata delle commissioni, con particolare riferimento alle condizioni che rendono la quietanza idonea a integrare una rinuncia al diritto di ricevere ulteriori somme a titolo di oneri non goduti.

In proposito, in linea con il Collegio di Coordinamento (decisione n. 8827/17), i Collegi hanno convenuto che la quietanza liberatoria sottoscritta dal cliente può essere considerata una rinuncia all'esercizio di ulteriori pretese relative al finanziamento estinto soltanto ove contenga:

- un preciso riferimento all'oggetto della rinuncia, ossia la determinazione quantitativa (ammontare) e causale (titoli delle voci non rimborsate) di ciò cui il cliente intende rinunciare;
- la volontà del dichiarante, espressa in termini non equivoci, di abdicare, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere ulteriori somme dall'intermediario.

Di recente tale orientamento condiviso dei Collegi è stato confermato evidenziando che, in assenza di questi elementi, difetterebbe il necessario presupposto che il cliente abbia avuto l'esatta rappresentazione dei diritti che intendeva dismettere in favore dell'intermediario, anche considerando che in tali casi spesso il consumatore si è limitato a sottoscrivere un modulo prestampato predisposto dalla controparte in occasione dell'estinzione anticipata del rapporto di credito.

Inoltre, è stato condiviso che il requisito della determinazione causale e quantitativa di cui sopra può essere soddisfatto, anche *per relationem*, dall'esame di ulteriori elementi. In particolare, deve considerarsi valida la rinuncia a somme ulteriori che sia contenuta in una quietanza posteriore al reclamo, dato che quest'ultimo contiene la determinazione delle somme che sono pretese dal consumatore (e, per differenza, quelle alle quali rinuncia mediante la quietanza posteriore).

La liberatoria prodotta indica: i costi iniziali del contratto; le voci oggetto di rimborso (Commissioni S* e Commissioni di distribuzione); la rinuncia ad ogni ulteriore rimborso.

La rinuncia, pertanto, riguarda genericamente la ripetizione di costi ulteriori a quelli indicati che, tuttavia, non sono specificati nella loro determinazione quantitativa e causale.

Con riferimento a casi simili, cfr. *ex multis* Collegio di Milano, decisione n. 11119 del 15/11/2023 *“Deve esaminarsi la preliminare eccezione sollevata: l'Intermediario chiede che il ricorso venga rigettato, avendo il Cliente sottoscritto “quietanza liberatoria” e dichiarato di aver già ricevuto tutto quanto dovuto con rinuncia ad ulteriori pretese. La quietanza è datata 01/9/21 ed è successiva all'emissione del conteggio estintivo (23/8/2021) e alla data di estinzione del finanziamento (31/08/2021). [...] Nella quietanza di cui al presente procedimento sono sì indicate le voci oggetto di rimborso, ma la rinuncia riguarda genericamente la restituzione, secondo il criterio proporzionale puro, di altri costi oltre quelli indicati che, tuttavia, non sono specificati nella loro determinazione quantitativa e causale. Con riferimento a casi simili, l'orientamento prevalente del Collegio di Milano è nel senso di respingere l'eccezione dell'intermediario (cfr., tra le tante, le decisioni nn. 25574/21 e 18228/21).*

L'intermediario richiama sul punto pronunce di segno opposto di altri Collegi che appaiono tuttavia minoritarie.

Ritiene questo Collegio, tenendo anche conto della diversa qualità delle parti, che la volontà abdicativa “tombale” debba essere stata supportata da una compiuta e puntuale consapevolezza dei dati, il che nella fattispecie difetta”. (Cfr. anche, più di recente, Collegio di Milano, decisione n. 11453/24).

Pertanto, la questione relativa alla quietanza liberatoria deve ritenersi infondata.

Ciò posto, passando all'esame del merito della controversia, oggetto della presente controversia, in particolare, è un finanziamento estinto dopo il pagamento di 48 rate su 120 complessive previste in contratto.

È in atti evidenza del conteggio estintivo emesso dall'intermediario il 28/12/2022.

Da esso rileva che, al netto della quota interessi non maturati, è stato effettuato un rimborso a titolo di “abbuono commissioni S*” pari a € 1.808,01.

Agli atti risulta l'evidenza della liberatoria rilasciata dall'intermediario in data 03/01/2023 che attesta l'estinzione del finanziamento.

Si precisa che dal piano di ammortamento risulta che le Commissioni a favore dell'intermediario includono le spese di comunicazioni periodiche (€ 22,00) e gli oneri erariali/imposte di bollo (€ 16,00).

L'intermediario ha inoltre versato in atti fattura cumulativa di quanto versato all'intermediario del credito, oltre a dettaglio di quanto corrisposto per la posizione del cliente.

Risulta agli atti copia del piano di ammortamento sottoscritto dal cliente: contenente – in relazione a ciascuna rata – l'indicazione delle “Commissioni [intermediario]” rimborsabili in caso di estinzione anticipata.

L'importo previsto coincide con quello presente in conteggio estintivo.

In merito alle voci di costo per le quali è richiesta la restituzione della quota non maturata, in base agli orientamenti consolidati dei Collegi e con riguardo alla descrizione presente in contratto, le commissioni S* hanno natura *recurring*, mentre le commissioni di distribuzione (intermediario del credito) hanno carattere *up-front*.

Nel reclamo (richiamato nel ricorso) il cliente chiedeva genericamente la restituzione delle “quote eventualmente versate in data successiva all’estinzione o comunque in eccedenza e quindi non dovute”.

Tale pretesa non è supportata da alcuna evidenza probatoria, il cui onere – secondo l’orientamento consolidato dei Collegi ABF – non può che ricadere sul cliente.

L’intermediario non fornisce informazioni in merito nelle controdeduzioni.

Non sono presenti in atti rimborsi successivi all’estinzione del prestito.

Ciò posto, come visto, applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi e ai costi *up-front* il criterio della c.d. “curva degli interessi” (in continuità con la Decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19), tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito									
Importo del prestito		€ 30.618,75		TAN		4,00%			
Durata del prestito in anni		10		Importo rata		310,00			
Numero di pagamenti all'anno		12		Quota di rimborso pro rata temporis		60,00%			
Data di inizio del prestito		01/01/2019		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi		38,07%			

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni a favore dell'intermediario				4.749,05	Criterio contrattuale	***	1.808,01	1.808,01	0,00
Commissioni di distribuzione (intermediario del credito)				1.860,00	Upfront	38,07%	708,13	0,00	708,13
Totale				6.609,05					708,13

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

È pacifico da conteggio estintivo un rimborso pari a € 1.808,01 a fronte dell’importo dovuto a titolo di Commissioni intermediario; la somma corrisponde a quella indicata dal piano di ammortamento come quota della commissione ripetibile in caso di estinzione dopo il pagamento della rata n. 48.

La domanda, pertanto, merita parziale accoglimento. L’importo riconosciuto al cliente deve essere arrotondato ad € 708,00 in seguito alle modifiche alle Disposizioni ABF in vigore dal 1.10.2020, oltre interessi legali a decorrere dal reclamo al saldo (Collegio di Coordinamento n. 5304/2013, secondo cui “Il rimborso, infatti, deve qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria, con la conseguenza che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 708,00 oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TINA